

Il trattamento fiscale dell'assegno divorzile: tassazione, detrazioni e consigli pratici


Dott.ssa Cinzia Reali

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

Firenze, 11 Novembre 2022

Cos'è l'Assegno divorzile (Art. 5, L. 898/1970)

“Il Tribunale [...] dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”



Assegno divorzile: conseguenze fiscali per gli ex coniugi

- ❖ **Deducibilità** ai fini IRPEF per il coniuge erogante dell'intero importo corrisposto
(Art. 10, co. 1, lettera c, DPR n. 917/86)
- ❖ **Tassazione** ai fini IRPEF del reddito incassato per il coniuge percipiente
(Art. 50, lettera i, DPR n 917/86)

Erogazione a favore del coniuge

Assegno da versare da parte del coniuge più avvantaggiato economicamente verso quello più svantaggiato.

**ASSEGNO
MENSILE**

**ASSEGNO
UNICO**

Il trattamento fiscale è differenziato per le diverse fattispecie

Deducibilità e tassazione IRPEF in caso di Assegno liquidato «*una tantum*»

- ❖ No natura reddituale
- ❖ I rapporti non potranno più essere modificati in futuro, neanche con una richiesta di revisione delle condizioni di divorzio
- ❖ Non prevista alcuna tassazione per il beneficiario, né alcuna deduzione per il soggetto che le corrisponde
- ❖ Nessuna tassazione e deduzione neanche in caso di pagamenti rateizzati (Corte di Cassazione, Sent. n. 9336 dell'8 maggio 2015)

Deducibilità e tassazione IRPEF in caso di Assegno liquidato «*una tantum*»

- Il TUIR disciplina unicamente gli assegni corrisposti al coniuge con carattere periodico.
- NON hanno natura reddituale gli assegni corrisposti in un'unica soluzione (art. 5, c. 8, L. 898/1970), c.d. «*una tantum*», i quali, se ritenuti equi dal Tribunale, rappresentano sostanzialmente una transazione in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi.
- Nel caso di assegno erogato «*una tantum*» non esiste alcuna implicazione fiscale:
 - ❖ No tassazione per il beneficiario
 - ❖ No deduzione per il soggetto erogante

Deducibilità e tassazione IRPEF in caso di Assegno liquidato «*una tantum*»

- Anche quando l'attribuzione «*una tantum*» non avviene in un'unica soluzione ma attraverso pagamenti rateizzati:
 - No tassazione per il beneficiario
 - No deduzione per il soggetto erogante

- In senso conforme:
 - Corte di Cassazione, Sentenza n. 23659 del 6.11.2006;
 - Corte di Cassazione, Sentenza n. 9336 del 8.05.2015;
 - Corte di Cassazione, Sentenza n. 29178 del 12.11.2019.

- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 153 del 2009:
 - Parere negativo in merito alla deducibilità di assegni «*una tantum*» pagati ratealmente

Deducibilità IRPEF per l'ex coniuge erogante - Condizioni

❖ Assegno periodico

❖ Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
(Accordi stragiudiziali tra coniugi non ammissibili)

Residenza fiscale dell'ex-coniuge

- Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano «residenti» le persone che per la maggior parte del **periodo di imposta** sono **iscritte nelle anagrafi** della popolazione residente o hanno **nel territorio dello Stato il domicilio** o la **residenza** ai sensi del Codice Civile (art. 2, comma 2, del TUIR).
- ❖ Soggetti residenti: applicazione dell'imposta sui **redditi percepiti** (indipendentemente dal luogo di produzione dei redditi)
- ❖ Soggetti non residenti: applicazione dell'imposta sui **redditi prodotti** nello Stato

Residenza fiscale dell'ex-coniuge

- Indeducibilità dell'assegno all'ex coniuge per i residenti all'estero – Normativa:
 - ❖ Art. 10, comma 1, lett. c), TUIR
 - ❖ Art. 23, comma 2, TUIR
 - ❖ Art. 24, comma 2, TUIR

- I soggetti NON RESIDENTI non possono beneficiare della deducibilità degli assegni di mantenimento erogati all'ex-coniuge

Residenza fiscale dell'ex-coniuge

ECCEZIONE:

L'art. 24, comma 3-bis, TUIR dispone che: «nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicurino un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che:

- Il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al **75 per cento** del reddito complessivo;
- il soggetto **non goda di agevolazioni fiscali** analoghe nello Stato di residenza.

Residenza fiscale dell'ex-coniuge

«*SOGGETTI NON RESIDENTI SCHUMACKER*»

Categoria di Contribuenti non fiscalmente residenti nel territorio italiano, purchè stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni (c.d. paesi «white list»), i quali :

- Devono produrre nel Territorio dello Stato Italiano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto nel periodo d'imposta;
- Non devono godere (contemporaneamente) di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato estero di residenza fiscale.

Residenza fiscale dell'ex-coniuge

- ❖ Il contribuente «*Non residente Schumacker*» che corrisponde un assegno di mantenimento all'ex coniuge ha diritto alla deduzione del relativo importo dal reddito imponibile, in sede di dichiarazione dei redditi.
- ❖ La persona fisica non residente «ordinario» non ha diritto a dedurre dal reddito imponibile gli assegni erogati all'ex coniuge.

Deduzione secondo il principio di cassa

- Per il coniuge erogante la deduzione fiscale ai fini IRPEF segue il criterio «di cassa»: ai fini della deduzione, devono essere presi in considerazione gli importi degli assegni versati per ciascun anno solare.
- Sono deducibili anche le somme erogate a titolo di **arretrati**, anche se versate in unica soluzione.

Trattamento fiscale degli adeguamenti ISTAT

- Contribuiscono alla deduzione anche le somme versate a titolo di **adeguamento ISTAT**
- Condizione: tale adeguamento deve essere indicato nella Sentenza del Giudice
- In senso conforme la **Risoluzione n. 448/E/2008** dell'Agenzia delle Entrate: *«Resta esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge, al fine di sopperire alla mancata indicazione, da parte del Tribunale, di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento».*

Assegni per il mantenimento dei figli:

Disciplina

Le somme erogate dall'ex-coniuge dedicate al mantenimento dei figli **non sono deducibili** ai fini IRPEF.

A fronte di tali oneri, al contribuente obbligato al versamento dell'assegno è concessa la detrazione per carichi di famiglia.

Detrazione per carichi di famiglia

(Art. 12, c. 1, lett. c) del TUIR)

Il contribuente ha diritto ad uno «sconto» teorico sull'imposta, pari a un minimo di € 950,00 per i carichi di famiglia che riguardano ciascun figlio o figlia, anche in caso di adozione o affidamento.

Importo della detrazione	Caratteristiche dei figli a carico
1.220,00 euro	per ciascun figlio di età inferiore a tre anni
1.350,00 euro	per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni
1.620,00 euro	per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni

Detrazione per carichi di famiglia

Caso Pratico

A titolo di esempio, un soggetto con quattro figli, di cui solo uno al di sotto dei tre anni, ha diritto a una detrazione teorica pari a € 4.870,00.

Figli a carico	Importo detrazioni
Figlio di due anni	€ 1.220 + € 200 (maggiorazione per chi ha più di tre figli a carico)
Figlio di quattro anni	€ 950 + € 200
Figlia di sei anni	€ 950 + € 200
Figlia di nove anni	€ 950 + € 200
Totale	€ 4.870,00

Tuttavia, il valore finale della riduzione IRPEF spettante deve essere calcolato rapportando la cifra al reddito del contribuente, per effettuare il calcolo della detrazione per figli a carico 2022 effettiva.

Detrazione per carichi di famiglia

Caso Pratico (segue)

Lo sconto sull'imposta è inversamente proporzionale al reddito, diminuisce all'aumentare del reddito.

N. Figli	Età	Importo di detrazione per ciascun figlio
1	< 3	$1.220,00 \times (95.000,00 - RC) / 95.000,00$
1	≥ 3	$950,00 \times (95.000,00 - RC) / 95.000,00$
2	< 3	$1.220,00 \times (110.000,00 - RC) / 110.000,00$
2	≥ 3	$950,00 \times (110.000,00 - RC) / 110.000,00$
3	< 3	$1.220,00 \times (125.000,00 - RC) / 125.000,00$
3	≥ 3	$950,00 \times (125.000,00 - RC) / 125.000,00$
4	< 3	$1.420,00 \times (140.000,00 - RC) / 140.000,00$
4	≥ 3	$1.150,00 \times (140.000,00 - RC) / 140.000,00$
5	< 3	$1.420,00 \times (155.000,00 - RC) / 155.000,00$
5	≥ 3	$1.150,00 \times (155.000,00 - RC) / 155.000,00$
Oltre 5		L'importo sopra indicato di € 155.000,00 è aumentato per tutti di € 15.000,00 per ogni figlio successivo al quinto. Restano invariate le detrazioni di € 1.420,00 o 1.150,00 a seconda dell'età.

Le detrazioni suddette (€ 950,00, € 1.220,00, € 1.150,00 e € 1.420,00) sono aumentate di un importo pari ad € 400,00 per ogni figlio con disabilità.

Assegni per il mantenimento dei figli:

Somma onnicomprensiva disposta dal Giudice

«Gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria non risulta una diversa ripartizione»

(Art. 3, D.P.R. 42/88)

Somma omnicomprensiva disposta dal Giudice:

Caso pratico

Il Giudice, mediante apposita Sentenza, emessa nel mese di gennaio 2022, dispone la corresponsione di un assegno periodico a carico del coniuge più abbiente per un ammontare mensile di € 2.000,00, al fine del mantenimento dei figli e del coniuge in condizioni economiche meno agiate, senza stabilire l'ammontare preciso per i figli o per il coniuge. Il soggetto obbligato versa al coniuge, nel corso dell'anno 2022, l'ammontare complessivo di € 24.000,00.

L'obbligato, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2022, beneficia di una deduzione ammontante a complessivi € 12.000,00 ($€ 2.000,00 \times 12 \times 50\%$).

Casi particolari risolti

- ❖ Pagamento delle spese di alloggio in favore del coniuge separato
- ❖ Pagamento delle rate di mutuo relative all'abitazione principale
- ❖ Assegno percepito solo parzialmente
- ❖ TFR del coniuge divorziato
- ❖ Premi assicurazione sulla vita pagati in favore dell'ex coniuge

Pagamento delle spese di alloggio in favore del coniuge separato

- Nei procedimenti di separazione consensuale o di divorzio congiunto, accanto alle «**obbligazioni tipiche**» di tali giudizi (es: mantenimento del coniuge economicamente più debole, mantenimento dei figli, assegnazione della casa familiare, ecc), possono essere previste «**obbligazioni accessorie o a latere**» (assunzione delle spese condominiali ordinarie o pagamento del canone di locazione o obbligo di pagare, nei confronti della banca mutuante, le rate del mutuo della casa familiare;
- La Corte di Cassazione e l'Agenzia delle Entrate si sono occupate della deducibilità fiscale delle somme versate dal contribuente per l'abitazione nella quale vive l'ex coniuge.

Pagamento delle spese di alloggio in favore del coniuge separato

- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17 del 24.04.2015:

Condizioni per la deducibilità dal reddito imponibile del coniuge erogante gli stessi degli importi versati per la locazione della casa familiare e per le relative spese condominiali:

- a) Devono essere disposti da un Provvedimento del Giudice;
- b) Devono essere quantificabili;
- c) Devono essere versati periodicamente direttamente al coniuge.

Pagamento delle spese di alloggio in favore del coniuge separato

- Corte di Cassazione, Ord. n. 13029 del 24.05.2013:
 - ❖ La disponibilità di un'abitazione costituisce un contributo per il mantenimento;
 - ❖ Qualora l'abitazione sia a disposizione sia del coniuge che dei figli, la deduzione potrà riguardare solo la metà delle spese;
 - ❖ Gli importi deducibili possono non essere esattamente quantificati nelle Sentenza, purchè determinabili a mezzo del contratto di locazione o di altra documentazione riguardante le spese condominiali.

Pagamento delle spese di alloggio in favore del coniuge separato

Sono **deducibili** dal reddito complessivo ai fini Irpef le spese sostenute dal contribuente per la casa familiare nella quale vive il coniuge separato (o l'ex coniuge divorziato), in virtù di quanto previsto dalla Sentenza di separazione o di divorzio.

Pagamento delle rate di mutuo relative all'abitazione principale in favore dell'ex coniuge

- Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6794 del 2 aprile 2015:

Possono essere considerate **deducibili** ai fini IRPEF le somme versate, in alternativa all'assegno di mantenimento (di importo non superiore allo stesso), per il mutuo dell'abitazione nella quale continua a vivere il coniuge separato.

L'accollo delle rate del mutuo gravanti sul coniuge economicamente più debole persegue la stessa finalità dell'assegno di mantenimento, quella di assistere materialmente il coniuge in difficoltà economica.

Pagamento delle rate di mutuo relative all'abitazione principale in favore dell'ex coniuge

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n. 5984 del 4.03.2021, a fronte di plurimi avvisi dell'Agenzia delle Entrate ed altrettanti giudizi, riuniti dalla Corte, attesa l'identità delle questioni di diritto, ha sancito:

- ❖ «...il diritto, per il coniuge tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento, alla deduzione, dal proprio reddito, delle rate del mutuo a carico dell'altro coniuge, entro il limite del valore dell'assegno di mantenimento»
- ❖ «la deducibilità dei ratei del mutuo sull'abitazione (intestata all'altro coniuge o cointestata), pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di acollo interno, contenuto in un accordo di separazione omologato dal Tribunale, ove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge «debole»

Assegno percepito solo parzialmente:

- L'assegno mensile corrisposto all'ex coniuge deve essere dichiarato secondo il principio di cassa
- Occorre dichiarare il reddito **effettivamente percepito** nel periodo di imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, senza tenere in considerazione il periodo di competenza indicato in Sentenza.

Assegno percepito solo parzialmente:

Caso pratico

In base ad una Sentenza del Giudice del 3/10/2022, il coniuge più abbiente è obbligato al pagamento di un assegno periodico mensile pari ad € 1.000,00 da versare all'ex coniuge entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza e lo stesso versa:

- ❖ L'assegno relativo al mese di ottobre, con scadenza 10/11/2022, nei termini, in data 07/11/2022;
- ❖ L'assegno relativo al mese di novembre, con scadenza 10/12/2022, fuori dai termini, in data 5/01/2023.

Il coniuge percipiente dovrà dichiarare l'importo di € 1.000,00 nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022, ed il coniuge obbligato non potrà portare in deduzione dal proprio reddito, riferito all'anno 2022, l'importo di € 3.000,00 (quale l'importo stabilito per la corresponsione dell'assegno per i mesi di competenza stabiliti in Sentenza), ma al massimo potrà portare in deduzione l'importo di € 1.000,00.

Diritto alla percezione del TFR del coniuge

Divorzio:


Quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) dell'altro coniuge, calcolato con riferimento all'arco di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio

Separazione:


Richiesta di modifica dei patti di separazione, essendo mutata la condizione economica del coniuge che ha terminato il proprio rapporto di lavoro, ed il TFR sarà tenuto in considerazione nella valutazione del nuovo ammontare dell'assegno di mantenimento.

TFR del coniuge separato

- ❖ Quando spetta il diritto alla modifica dei patti di separazione ma non il diritto alla percezione della quota del TFR del coniuge:



- ❖ Quando spetta il diritto alla percezione della quota del TFR del coniuge:



Richiesta del TFR del coniuge divorziato

Il coniuge divorziato che chiede l'assegnazione di una quota di TFR dovrà provare:

- ❖ la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- ❖ la durata di quest'ultimo che coincide con gli anni di lavoro a cui si associa il TFR,
- ❖ l'esistenza di assegno divorzile a proprio favore.

Con l'assistenza del legale, il coniuge potrà ottenere l'assegnazione della quota a sé spettante alternativamente:

- ❖ con il riconoscimento nella stessa Sentenza di divorzio,
- ❖ successivamente alla Sentenza di divorzio, con una particolare istanza presentata in Tribunale.

Trattamento fiscale della quota di TFR del coniuge divorziato

% di indennità del
TFR assegnata in
Sentenza o stabilita
dal Giudice da
intendere al netto
delle imposte



NO TASSAZIONE IN CAPO
AL BENEFICIARIO!

NO DEDUCIBILITA' PER IL
CONIUGE OBBLIGATO!

Premi assicurazione sulla vita pagati in favore dell'ex coniuge

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2236 del 31.01.2011:

- ❖ L'assicurazione sulla vita versata a favore dell'ex moglie non può essere dedotta dal reddito complessivo dichiarato dal marito separato.
- ❖ La regola non cambia anche se è stato il Tribunale, in occasione della causa di divorzio, a disporre il pagamento.
- ❖ No allo sconto fiscale, quindi, nell'ipotesi descritta nel ricorso, dove il premio è versato a un "terzo" (la società assicuratrice) e non direttamente al coniuge e, "presumibilmente", con un solo versamento.

Tassazione IRPEF per il coniuge percipiente

- ❖ Gli assegni periodici dedotti dal reddito dal coniuge erogante, anche sotto forma di compensazione, vanno assoggettati ad IRPEF da parte del coniuge percipiente, in quanto tali fonti di reddito sono considerate assimilate al lavoro dipendente (Art. 50, comma 1, lettera i) del DPR n 917/86)
- ❖ L'importo dell'assegno da assoggettare come reddito imponibile IRPEF è esclusivamente quello derivante dal mantenimento proprio. Non deve essere tassata la quota di assegno destinata al mantenimento dei figli.

Detrazione IRPEF dell'assegno divorzile

Art. 13, comma 5-bis, TUIR:

«Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'art. 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3 (redditi di pensione), non rapportate ad alcun periodo dell'anno».

Detrazione IRPEF dell'assegno divorzile

- ❖ Detrazione **non cumulabile** con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente e decrescente all'aumentare del reddito complessivo.


Reddito complessivo (RC)	Importo detrazione (1)
Non superiore a € 8.500,00	€ 1.955,00
Compreso tra € 8.500,01 e € 28.000,00	€ 700,00 + [1.255 x (28.000 – RC) / 19.500] (2)
Compreso tra € 28.000,01 e € 50.000,00	€ 700,00 x [(50.000 – RC) / 22.000] (3)
Superiore a € 50.000,00	€ 0,00

^[1] Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0 (zero), lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

^[2] Per i redditi compresi tra € 25.000,00 ed € 28.000,00 l'importo risultante va aumentato di una ulteriore detrazione di € 50,00, per evitare perdite nel cambio delle regole IRPEF.

^[3] Per i redditi compresi tra € 28.000,01 ed € 29.000,00 l'importo risultante va aumentato di una ulteriore detrazione di € 50,00, per evitare perdite nel cambio delle regole IRPEF.

Funzione dell'importo della Detrazione in base al Reddito Complessivo



Detrazione IRPEF dell'assegno divorzile

Caso Pratico n. 1

Poniamo il caso in cui il contribuente non percepisca altri redditi diversi dall'assegno periodico corrisposto dall'ex coniuge per un ammontare mensile di **€ 1.000,00** e che nel corso dell'anno 2022 vengano corrisposte n. 12 mensilità.

Il Reddito complessivo del coniuge percipiente ammonterà a fine anno ad **€ 12.000,00**.

La detrazione allo stesso spettante ammonterà a complessivi **€ 1.729,74**, calcolata secondo la seguente formula:

$$\mathbf{€ 700,00 + [€ 1.255 \times (€ 28.000 - € 12.000) / € 19.500] = € 1.729,74}$$

Detrazione IRPEF dell'assegno divorzile

Caso Pratico n. 1

Si fa presente che, sulla base della tassazione IRPEF in base ai seguenti scaglioni di reddito:

Scaglioni IRPEF 2022	Aliquota IRPEF 2022
fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%
da 28.001 fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

l'imposta dovuta per l'anno 2022 risulterà pari ad € 2.760,00.

Usufruendo della detrazione d'imposta di € 1.729,74, l'Irpef netta risulterà pari ad € 1.030,26. Pertanto, il reddito percepito nell'anno 2022, al netto delle imposte, ammonterà ad € 10.969,74 e l'importo dell'assegno mensile netto ammonterà ad € 914,15.

Quantificazione dell'assegno per la massimizzazione del beneficio fiscale

Assegno mensile	mesi	Reddito imponibile	Detrazione	Irpef sul reddito lordo	Irpef netta	Reddito netto	% reddito percepito	Assegno netto
€ 300,00	12	€ 3.600,00	€ 1.955,00	€ 828,00	-€ 1.127,00	€ 3.600,00	100,00%	€ 300,00
€ 400,00	12	€ 4.800,00	€ 1.955,00	€ 1.104,00	-€ 851,00	€ 4.800,00	100,00%	€ 400,00
€ 500,00	12	€ 6.000,00	€ 1.955,00	€ 1.380,00	-€ 575,00	€ 6.000,00	100,00%	€ 500,00
€ 600,00	12	€ 7.200,00	€ 1.955,00	€ 1.656,00	-€ 299,00	€ 7.200,00	100,00%	€ 600,00
€ 700,00	12	€ 8.400,00	€ 1.955,00	€ 1.932,00	-€ 23,00	€ 8.400,00	100,00%	€ 700,00
€ 708,34	12	€ 8.500,08	€ 1.954,99	€ 1.955,02	€ 0,03	€ 8.500,05	100,00%	€ 708,34
€ 750,00	12	€ 9.000,00	€ 1.922,82	€ 2.070,00	€ 147,18	€ 8.852,82	98,36%	€ 737,74
€ 800,00	12	€ 9.600,00	€ 1.884,21	€ 2.208,00	€ 323,79	€ 9.276,21	96,63%	€ 773,02
€ 900,00	12	€ 10.800,00	€ 1.806,97	€ 2.484,00	€ 677,03	€ 10.122,97	93,73%	€ 843,58
€ 1.000,00	12	€ 12.000,00	€ 1.729,74	€ 2.760,00	€ 1.030,26	€ 10.969,74	91,41%	€ 914,15
€ 1.100,00	12	€ 13.200,00	€ 1.652,51	€ 3.036,00	€ 1.383,49	€ 11.816,51	89,52%	€ 984,71
€ 1.200,00	12	€ 14.400,00	€ 1.575,28	€ 3.312,00	€ 1.736,72	€ 12.663,28	87,94%	€ 1.055,27
€ 1.300,00	12	€ 15.600,00	€ 1.498,05	€ 3.600,00	€ 2.101,95	€ 13.498,05	86,53%	€ 1.124,84
€ 1.400,00	12	€ 16.800,00	€ 1.420,82	€ 3.900,00	€ 2.479,18	€ 14.320,82	85,24%	€ 1.193,40
€ 1.500,00	12	€ 18.000,00	€ 1.343,59	€ 4.200,00	€ 2.856,41	€ 15.143,59	84,13%	€ 1.261,97
€ 1.600,00	12	€ 19.200,00	€ 1.266,36	€ 4.500,00	€ 3.233,64	€ 15.966,36	83,16%	€ 1.330,53
€ 1.700,00	12	€ 20.400,00	€ 1.189,13	€ 4.800,00	€ 3.610,87	€ 16.789,13	82,30%	€ 1.399,09
€ 1.800,00	12	€ 21.600,00	€ 1.111,90	€ 5.100,00	€ 3.988,10	€ 17.611,90	81,54%	€ 1.467,66
€ 1.900,00	12	€ 22.800,00	€ 1.034,67	€ 5.400,00	€ 4.365,33	€ 18.434,67	80,85%	€ 1.536,22
€ 2.000,00	12	€ 24.000,00	€ 957,44	€ 5.700,00	€ 4.742,56	€ 19.257,44	80,24%	€ 1.604,79

Quantificazione dell'assegno per la massimizzazione del beneficio fiscale


Qualora il reddito conseguito dal coniuge beneficiario fosse inferiore a € 8.500,00, sarebbe possibile per lo stesso conseguire una detrazione d'imposta per un importo tale da coprire l'imposta sul reddito generato dall'assegno.

L'importo dell'assegno che massimizza il beneficio fiscale per il coniuge percipiente, si attesta nella misura di

€ 708,33

che consente di usufruire della massima detrazione d'imposta di € 1.955,00.

% reddito percepito in funzione dell'importo dell'assegno mensile



Detrazione IRPEF dell'assegno divorzile

Caso Pratico n. 2

Poniamo il caso in cui invece il beneficiario, nell'anno 2022, abbia conseguito redditi diversi da lavoro dipendente, come ad esempio redditi da locazione di fabbricati, pari ad € 7.200,00, attraverso la percezione di un canone di locazione di € 600,00 mensili ed in più abbia la possibilità di conseguire un assegno di mantenimento da parte del proprio coniuge per € 200,00 mensili.

Il percepimento dell'assegno gli consentirebbe di pagare soltanto € 323,79 di IRPEF, a fronte di € 1.656,00 dovuti soltanto sui redditi di locazione.

Detrazione nel primo periodo di erogazione

Nel caso di percepimento dell'assegno, solo per una parte dell'anno, la detrazione non va rapportata ad alcun periodo dell'anno.

Nel caso in cui il beneficiario, nell'anno 2022, abbia conseguito redditi diversi da lavoro dipendente pari ad € 6.000,00, ed abbia percepito:

- ❖ in data 01/11/2022 l'importo di € 1.000,00 a titolo di assegno divorzile relativo al mese di ottobre;
- ❖ in data 01/12/2022 l'importo di € 1.000,00 a titolo di assegno divorzile relativo al mese di novembre;

l'importo della detrazione spettante per l'assegno di mantenimento ammonta ad € 1.955,00 in quanto il reddito è inferiore ad € 8.500,00.

Assegno divorzile in dichiarazione dei redditi del coniuge obbligato

Per l'ottenimento della deduzione fiscale è necessario che i versamenti a favore dell'altro coniuge siano giustificati da:

- ❖ Certificazioni di pagamento mensili;
- ❖ Copia della Sentenza di separazione o di divorzio.
- ❖ In caso di somme corrisposte per il “contributo casa” è necessario aggiungere il contratto di locazione con la documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali nonché la documentazione comprovante i versamenti effettuati.

N.B. in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione

Assegno divorzile in dichiarazione dei redditi del coniuge obbligato – Mod. 730

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%

Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata									
E1	SPESE SANITARIE	1	,00	Rateazione (barrare la casella)	2	,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata	,00			
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI					,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		,00			
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'					,00	E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	CODICE SPESA	,00		
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'			Numero rata		,00	E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00		
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA					,00	E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA	,00		
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	1		Data stipula leasing	2		Numero anno	3	Importo canone di leasing	4	Prezzo di riscatto	,00	,00

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

Codice fiscale del coniuge		Contributi per previdenza complementare		CODICE								
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		,00	1	2	,00	E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI		,00		
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1	,00									
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI		,00									
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE		,00									
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'		,00									
E27	DEDUCIBILITA' ORDINARIA	1	,00									
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE		,00									
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO		,00									
E30	FAMILIARI A CARICO		,00									
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	1		Data stipula locazione	2		Spesa acquisto/costruzione	3	Interessi mutuo		,00	,00
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	1	,00									
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	1	,00									
		2	,00									
		3	,00									
		4	,00									

Assegno divorzile in dichiarazione dei redditi del coniuge obbligato – Mod. PF

QUADRO RP ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%

Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni

		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11												
RP1	Spese sanitarie	1	,00	2	,00											
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2	,00											
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			2	,00											
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1		2	,00											
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	,00											
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	,00											
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00											
RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00											
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00											
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00											
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00											
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00											
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00											
RP14	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing 1 giorno mese anno		Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto										
RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00	
	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%								
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali															,00
RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge		1		2										,00
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari															,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose															,00
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità															,00
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice	1	2												,00

Assegno divorzile in dichiarazione dei redditi del coniuge percipiente

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente assegni periodici corrisposti dal coniuge + altre tipologie di reddito nel limite di **8.000,00 euro** (il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze).

Assegno divorzile in dichiarazione dei redditi del coniuge percipiente – Mod. 730

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												Casi particolari		Codice Stato estero	
C1	1	2	3	4	C2	1	2	3	4	C3	1	2	3	4	
	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI	
			,00				,00					,00			
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE															
C4	1	2	3	4	5	6									
	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA									
		,00	,00	,00	,00	,00									
	7	8	9												
	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI												
C5	PERIODO DI LAVORO				1	2									
	giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2022)				LAVORO DIPENDENTE	PENSIONE									
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE															
C6	1	2	3	C7	1	2	3	C8	1	2	3				
	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI		ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI		ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI				
		,00				,00				,00					

Assegno divorzile in dichiarazione dei redditi del coniuge percipiente – Mod. PF

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										Altri dati											
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2022)	3														
	RC2																				
	RC3																				
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE																				
	RC4	Codice	1	Somme tassazione ordinaria	2	Somme imposta sostitutiva	3	Ritenute imposta sostitutiva	4	Benefit	5	Benefit a tassazione ordinaria	6								
		Opzione o rettifica Tass.Ord.	7	Tass.Sost.	8	Assenza Requisiti	9	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.	10	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	11	Imposta sostitutiva a debito	12	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata	13						
Casi particolari <input type="checkbox"/>	RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 – RC4 col. 11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)																				
RC5	Quota esente frontalieri	1	Quota esente dipendente Campione d'Italia	2	Quota esente pensioni	3	(di cui L.S.U. 4		TOTALE	5											
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente				Pensione															
RC7	Assegno del coniuge	1	Redditi (punto 4 e 5 CU 2022)	2																Altri dati	3
RC8																					
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5										TOTALE										

Assegno divorzile in Certificazione Unica

In caso di inadempimento, il Giudice può ordinare al datore di lavoro del coniuge obbligato al mantenimento di versare direttamente all'ex coniuge l'assegno mensile dovuto.

Il datore di lavoro riveste nei confronti del coniuge percettore, a tutti gli effetti, il ruolo di sostituto di imposta ed è obbligato:

- ❖ a predisporre un prospetto paga per determinare correttamente la tassazione della somma erogata,
- ❖ attribuire le detrazioni di legge
- ❖ ad effettuare e versare la ritenuta d'acconto
- ❖ gestire il conguaglio di fine anno/rapporto sul reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nonché
- ❖ rilasciare al coniuge separato creditore il modello Cud alle ordinarie scadenze.

Assegno divorzile in Certificazione Unica

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati			
	1	2	3	4			
REDDITI	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO				
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari
	5	6	7	8 giorno mese anno	9 giorno mese anno	10	11
	Redditi erogati in franchi						
	12						

I redditi erogati al coniuge separato e le ritenute effettuate dovranno essere riportati sul modello 770.

Separazione e imposte indirette sugli atti del procedimento

- ❖ Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, sono **esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa** (Art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74)
- ❖ Estensione a tutti gli atti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi (Corte Costituzionale, Sent. n. 154 del 10 maggio 1999)

Bonus per genitori separati

- ❖ Il 26 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio del 23 agosto 2022 avente ad oggetto la *"Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento"*

- ❖ **Requisiti per il bonus:**
 - genitore in stato di bisogno, che deve occuparsi del mantenimento proprio e dei figli minori, ma anche dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi
 - reddito inferiore o uguale a € 8.174,00 nell'anno in cui si chiede il sostegno;
 - riduzione o una sospensione dell'attività lavorativa a partire dall'8/03/2020 di almeno 90 giorni o, in alternativa,
 - un calo del reddito di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020;
 - tra l'8/03/2020 e il 31/03/2022, mancato o parziale percepimento dell'assegno di mantenimento.

Bonus per genitori separati

- ❖ L'importo massimo del bonus è pari ad € 800,00, ed integra la somma da versare a titolo di assegno di mantenimento per i figli. Ad esempio, se l'assegno mensile è di € 600,00 e il genitore riesce a versare € 200,00, il bonus che spetta sarà di € 400,00.
- ❖ Il bonus spetta per un massimo di 12 mensilità ed ha la durata di un anno.
- ❖ il Governo ha stanziato 10 milioni di euro. Il bonus verrà quindi erogato in base alla disponibilità del fondo e al numero dei richiedenti, in ordine di presentazione della domanda, fino all'esaurimento delle risorse.
- ❖ Info sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia www.famiglia.governo.it .

Bonus per genitori separati

Per presentare domanda, occorre indicare:

- ❖ i dati anagrafici, codice fiscale ed e-mail del richiedente;
- ❖ gli estremi del conto corrente bancario o postale;
- ❖ l'importo dell'assegno di mantenimento relativo al periodo 8/03/2020 - 31/03/2022;
- ❖ l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento;
- ❖ se il genitore che non ha versato è lavoratore dipendente, l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice al versamento diretto in favore del richiedente di parte dello stipendio;
- ❖ il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualità per la quale non è stato corrisposto in tutto o in parte l'assegno;
- ❖ per i contributi da erogare eventualmente per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 occorre indicare il reddito percepito nel 2021;
- ❖ la dichiarazione attestante il nesso di casualità tra il mancato versamento dell'assegno di mantenimento e l'emergenza Covid come fattore che ha determinato la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa del genitore che doveva versare l'assegno.

Conclusioni

Per riepilogare:

- ❖ l'assegno periodico divorzile, così come quello di mantenimento, versato all'ex coniuge, è deducibile dal reddito del soggetto che lo eroga ed è considerato reddito imponibile IRPEF per il coniuge percipiente che può usufruire di una specifica detrazione.
- ❖ L'assegno versato *una tantum* rappresenta reddito esente da tassazione.
- ❖ Non è tassabile l'assegno periodico corrisposto per il mantenimento dei figli e non è deducibile dal reddito imponibile IRPEF.

Grazie per l'attenzione